



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area Risorse Umane

Settore Gestione Giuridica del personale
Servizio Personale docente e ricercatore

*Dati desumibili dalla registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

MP/DC/eb

DECRETO RETTORALE

Procedura pubblica di selezione ai sensi dell'art. 24 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 per il reclutamento di n. 5 ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) riservata a titolari di contratti da ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo previgente al Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTDA), con scadenza nell'anno 2025 o nell'anno 2026, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, ai sensi del Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, presso vari dipartimenti dell'Università degli studi di Bergamo - codice PICA: 26RTT004. Annullamento in autotutela della procedura di selezione contraddistinta dal codice di selezione n. 4.

IL RETTORE

- PREMESSO che il presente provvedimento è adottato al fine di ripristinare le condizioni di legittimità dell'azione amministrativa rispetto alla procedura pubblica di selezione, indetta con Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026, codice PICA 26RTT004, limitatamente alla posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4, relativa al GSD 10/STAN-01-Storia greca e romana, SSD STAN-01/B-Storia romana;
- VISTO l'art. 97 della Costituzione, che impone alla pubblica amministrazione di assicurare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa;
- VISTO l'art. 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di obbligo di motivazione del provvedimento amministrativo;
- VISTO l'art. 21 *octies* della soprarichiamata legge che in materia di annullabilità del provvedimento dispone che *"È annullabile il provvedimento amministrativo adottato in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza."*;
- VISTO l'art. 21-*novies* della legge 241/1990 che in materia di annullamento d'ufficio dei provvedimenti amministrativi illegittimi dispone che *" Il provvedimento amministrativo illegittimo ai sensi dell'articolo 21-octies, esclusi i casi di cui al medesimo articolo 21-octies, comma 2, può essere annullato d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro un termine ragionevole, comunque non superiore a ((sei mesi)) dal momento dell'adozione dei provvedimenti di autorizzazione o di attribuzione di vantaggi economici, inclusi i casi in cui il provvedimento si sia formato ai sensi dell'articolo 20, e tenendo conto degli interessi dei destinatari e dei controinteressati, dall'organo che lo ha emanato, ovvero da altro organo previsto dalla legge. Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo"*;
- VISTO la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante *"Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario"*, in particolare l'art. 24 *"Ricercatori a tempo determinato"*, in vigore dal 30 giugno 2022;
- VISTO il Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193 *"Piano straordinario di reclutamento RTT riservato a RTDA (L. 199/2025, art. 1, co. 305-309)" ed in particolare l'art. 2 comma 1 che*



prescrive che "L'attivazione dei contratti di cui all'articolo 1 avviene previo espletamento delle procedure di selezione di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, alle quali possono partecipare i ricercatori universitari a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lett. a) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, nel test vigente prima della data di entrata in vigore della legge 29 giugno 2022, n. 79, e i ricercatori reclutati con i contratti di cui al medesimo articolo 24, comma 3, lett. a) nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 e 2026;

VISTA la nota MUR prot. 313 del 14 aprile 2026 recante chiarimenti in merito al sopra citato piano straordinario;

RICHIAMATO lo Statuto dell'Università degli Studi di Bergamo emanato con D.R. Rep. n. 570/2023 del 1° agosto 2023;

RICHIAMATO l'art. 14 comma 3 dello Statuto di Ateneo, che attribuisce al Rettore la competenza, " [...] in caso di necessità e di urgenza, adotta, con proprio decreto, provvedimenti in materie di competenza del Consiglio di Amministrazione e del Senato Accademico, sottoponendoli a ratifica dell'Organo competente nella seduta immediatamente successiva.";

RICHIAMATO il Regolamento di Ateneo che disciplina il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) ai sensi dell'art. 24 della Legge 240/2010, emanato con decreto rettorale Rep. 478/2023 del 6 luglio 2023 e s.m.i;

PRESO ATTO della delibera del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione prot. n. 102121 del 26 maggio 2026 con la quale veniva deliberata la proposta di attivazione di una procedura pubblica di selezione per un posto di ricercatore a tempo determinato in tenure track ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, per il gruppo scientifico-disciplinare 10/STAN-01-Storia greca e romana e per il settore scientifico-disciplinare STAN-01/B-Storia romana, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario e per un totale di 0,5 punti organico della programmazione del Dipartimento;

PRESO ATTO dell'allegato 1 alla medesima delibera in cui si indica tra le riserve di partecipazione il solo piano di reclutamento straordinario come da Decreto Ministeriale n. 193 del 5 marzo 2026;

PRESO ATTO della delibera del Senato Accademico, Rep. n. 202/2026, seduta dell'8 giugno 2026 con la quale veniva espresso parere favorevole all'attivazione della procedura RTT relativa al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, SSD STAN-01/B-Storia romana, per 0,5 punti organico, dando altresì atto che il bando avrebbe dovuto prevedere, per la medesima posizione, le riserve di cui al Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, con indicazione della posizione come "Quota PNRR";

PRESO ATTO della Delibera del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 162 del 9 giugno 2026 di programmazione reclutamento personale in cui è stata approvata, tra le altre, l'attivazione della procedura RTT relativa al Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, SSD STAN-01/B-Storia romana, per 0,5 punti organico, disponendo altresì che il bando prevedesse, per la predetta posizione, le riserve di cui al Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, con indicazione della posizione come "Quota PNRR";

PRESO ATTO del Decreto rettorale, Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026 pubblicato sulla G.U. Serie Speciale Concorsi ed esami n. 49 del 30 giugno 2026, con il quale sono state indette le procedure pubbliche di selezione per n. 5 ricercatori a tempo determinato in tenure track (RTT) riservate a titolari di contratti da ricercatore ex art. 24, comma 3, lettera a) della medesima legge nel testo previgente al Decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36 convertito con modificazioni dalla Legge 29 giugno 2022, n. 79 (RTDA), con scadenza nell'anno 2025 o nell'anno 2026, reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, ai sensi del Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, presso vari dipartimenti dell'Università degli studi di Bergamo - codice PICA: 26RTT004;



PRESO ATTO della nota prot. n. 148609 del 10 luglio 2026, con la quale la Direttrice del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione, preso atto del contenuto del bando emanato con Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026, codice PICA 26RTT004, ha rappresentato che la qualificazione della posizione relativa al GSD 10/STAN-01-Storia greca e romana, SSD STAN-01/B-Storia romana, codice di selezione n. 4, come riservata ai ricercatori a tempo determinato di tipo A reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, non corrisponde alla volontà espressa dal Consiglio di Dipartimento nella seduta del 26 maggio 2026, atteso che la proposta dipartimentale ha avuto ad oggetto l'attivazione di una procedura RTT nell'ambito del Piano di reclutamento straordinario, senza deliberare in modo espreso l'imputazione della posizione alla quota PNRR e senza prevedere una riserva di partecipazione limitata alla relativa platea di candidati;

PRESO ATTO che, nella medesima nota, la Direttrice del Dipartimento ha precisato che le prescrizioni del bando relative ai requisiti di partecipazione incidono in modo significativo sulla platea dei ricercatori legittimati a concorrere, determinando una restrizione concorrenziale non coerente con il fabbisogno didattico-scientifico deliberato dal Dipartimento e idonea a pregiudicare l'interesse pubblico alla massima partecipazione, soprattutto in un settore scientifico-disciplinare nel quale la platea dei potenziali partecipanti risulta fisiologicamente circoscritta;

CONSIDERATO che il Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193 distingue, nell'ambito del Piano straordinario di reclutamento RTT riservato a RTDA, le posizioni destinate ai ricercatori reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR da quelle destinate ai ricercatori non reclutati nell'ambito di tali progetti, con conseguente rilevanza giuridica della specifica imputazione della singola posizione alla quota PNRR o alla quota non PNRR;

CONSIDERATO che la qualificazione di una posizione come quota PNRR non costituisce un elemento meramente finanziario, ricognitivo o interno alla programmazione delle risorse, ma incide direttamente sulla configurazione soggettiva della procedura selettiva, limitando l'accesso ai soli ricercatori a tempo determinato di tipo A reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR, con contratto in scadenza negli anni 2025 o 2026;

CONSIDERATO che dagli atti adottati dal Consiglio del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione non emerge una volontà espressa, univoca e specifica di destinare la posizione relativa al GSD 10/STAN-01-Storia greca e romana, SSD STAN-01/B-Storia romana, alla quota PNRR del Piano straordinario di cui al Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, atteso che il dispositivo della deliberazione dipartimentale richiama l'attivazione di una procedura RTT ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, a valere sul Fondo di Finanziamento Ordinario e sui punti organico della programmazione dipartimentale, senza recare alcuna specifica indicazione della posizione come quota PNRR;

CONSIDERATO che il riferimento contenuto nel profilo allegato alla deliberazione dipartimentale al "Piano di reclutamento straordinario" individua il perimetro generale della disciplina di cui al Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, ma non esplicita la destinazione della posizione alla quota PNRR, né reca una previsione di riserva limitata ai ricercatori reclutati nell'ambito di progetti finanziati dal PNRR;

CONSIDERATO che la motivazione posta a fondamento della proposta dipartimentale risulta riferita al fabbisogno didattico e scientifico del SSD STAN-01/B-Storia romana, alla copertura interna degli insegnamenti afferenti al settore, al mantenimento dei requisiti minimi di docenza, alla riduzione del ricorso ad affidamenti retribuiti o a contratti esterni e al rafforzamento della ricerca dipartimentale, senza che siano richiamate esigenze connesse a specifici progetti PNRR o alla scelta di restringere la procedura alla relativa platea di candidati;



CONSIDERATO che la successiva qualificazione della posizione come quota PNRR, recepita nella deliberazione del Senato Accademico Rep. n. 202/2026 dell'8 giugno 2026, nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 162/2026 del 9 giugno 2026 e nel conseguente bando emanato con Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026, non risulta pienamente coerente con la proposta dipartimentale posta a fondamento dell'attivazione della posizione, in quanto introduce una limitazione soggettiva della partecipazione non espressamente deliberata dal Dipartimento proponente;

CONSIDERATO che tale disallineamento integra, limitatamente alla posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4, un vizio originario della lex specialis riconducibile all'eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, erronea rappresentazione della volontà dell'organo dipartimentale proponente e contraddittorietà della sequenza procedimentale, avuto riguardo alla non piena corrispondenza tra la proposta del Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione e la configurazione soggettiva della procedura contenuta nel bando nonché negli atti presupposti;

CONSIDERATO che il vizio sopra rilevato assume carattere sostanziale, e non meramente formale, poiché la riserva PNRR incide sulla platea dei potenziali partecipanti e, conseguentemente, sulla par condicio, sulla coerenza tra il fabbisogno didattico-scientifico deliberato dal Dipartimento e le modalità di accesso alla procedura;

CONSIDERATO che il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione ha rappresentato di non avere interesse alla prosecuzione della procedura ove la stessa debba essere mantenuta con riserva di partecipazione limitata alla quota PNRR, in quanto tale configurazione non corrisponde alla volontà dipartimentale sottesa alla proposta di attivazione della posizione;

CONSIDERATO che, in assenza delle condizioni per mantenere la posizione nel bando senza la predetta riserva PNRR nell'ambito della procedura già indetta, risulta necessario procedere all'annullamento d'ufficio parziale della sola posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4, al fine di evitare la prosecuzione di una procedura selettiva non coerente con gli atti dipartimentali presupposti e con l'interesse pubblico concretamente perseguito;

CONSIDERATO che l'interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento d'ufficio parziale consiste nell'esigenza di ripristinare la coerenza tra proposta dipartimentale, atti di programmazione e lex specialis, di assicurare la corretta applicazione del Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, di evitare la prosecuzione di una procedura selettiva fondata su una limitazione soggettiva della partecipazione non espressamente deliberata dall'organo proponente e di garantire il buon andamento, l'imparzialità e la par condicio dei potenziali candidati;

CONSIDERATO che l'esercizio del potere di autotutela avviene entro un termine ragionevole, essendo il bando stato emanato con Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026 e intervenendo il presente provvedimento in una fase ravvicinata rispetto all'indizione della procedura;

CONSIDERATO che, ai fini della valutazione degli interessi dei destinatari e degli eventuali controinteressati richiesta dall'art. 21-nonies della legge n. 241/1990, la procedura relativa alla posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4 risulta ancora in fase iniziale, essendo il bando aperto con termine di scadenza per la presentazione delle domande fissato al 30 luglio 2026 e non essendo pervenute, alla data di adozione del presente provvedimento, istanze di partecipazione riferite alla predetta posizione, sicché non risultano configurabili affidamenti qualificati o posizioni soggettive consolidate di terzi idonee a prevalere sull'interesse pubblico alla rimozione tempestiva del segmento procedurale viziato;



CONSIDERATO che il bando emanato con Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026 costituisce atto di competenza rettorale, sicché il relativo annullamento d'ufficio parziale, limitatamente alla posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4, rientra nella competenza dell'organo che adotta il presente provvedimento;

CONSIDERATO che la qualificazione della posizione STAN-01/B-Storia romana come quota PNRR risulta recepita, oltre che nel bando, anche nella deliberazione del Senato Accademico Rep. n. 202/2026 dell'8 giugno 2026 e nella deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 162/2026 del 9 giugno 2026, nella parte in cui tali atti hanno previsto, per la predetta posizione, l'applicazione delle riserve di cui al Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193, con imputazione alla quota PNRR;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la piena coerenza della sequenza procedimentale, l'intervento in autotutela non può limitarsi al solo bando, dovendo investire, nei limiti strettamente necessari, anche gli atti presupposti del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione nella parte in cui hanno qualificato la posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4 come quota PNRR;

CONSIDERATO che ricorrono i presupposti di necessità e urgenza per l'adozione del presente provvedimento ai sensi dell'art. 14, comma 3, dello Statuto di Ateneo, avuto riguardo alla pendenza del termine per la presentazione delle domande, fissato al 30 luglio 2026, alla necessità di evitare la prosecuzione di una procedura selettiva fondata su una limitazione soggettiva della partecipazione non corrispondente alla volontà dipartimentale espressa e all'esigenza di prevenire l'eventuale consolidamento di posizioni soggettive o affidamenti di terzi;

CONSIDERATO che la procedura codice PICA 26RTT004 comprende più posizioni selettive autonome e scindibili, riferite a distinti Dipartimenti, gruppi scientifico-disciplinari e settori scientifico-disciplinari, sicché il vizio rilevato risulta circoscritto alla sola posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4 e non incide sulle ulteriori procedure bandite con il medesimo Decreto rettorale Rep. n. 414/2026;

CONSIDERATO che l'annullamento d'ufficio parziale, limitato alla sola posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4, costituisce misura proporzionata, necessaria e meno invasiva, in quanto consente di rimuovere il solo segmento procedurale viziato, preservando al contempo la validità e l'efficacia delle ulteriori posizioni non interessate dalla criticità rilevata;

CONSIDERATO che le determinazioni assunte in via d'urgenza, nella parte relativa alle deliberazioni del Senato Accademico Rep. n. 202/2026 e del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 162/2026, saranno sottoposte alla ratifica degli organi competenti nella prima seduta utile, secondo quanto previsto dallo Statuto di Ateneo;

CONSIDERATO che, per le ragioni sopra esposte, sussistono i presupposti di cui all'art. 21-nonies della legge n. 241/1990 per procedere all'annullamento d'ufficio parziale della procedura limitatamente alla posizione relativa al GSD 10/STAN-01-Storia greca e romana, SSD STAN-01/B-Storia romana, codice di selezione n. 4, restando ferme le ulteriori posizioni bandite con il Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026.

DECRETA

- di disporre, ex art. 14 comma 3 dello Statuto, l'annullamento parziale, nei termini di cui in premessa, della deliberazione del Senato Accademico Rep. n. 202/2026 dell'8 giugno 2026 e della deliberazione del Consiglio di Amministrazione Rep. n. 162/2026 del 9 giugno 2026, limitatamente alla parte in cui la posizione relativa al GSD 10/STAN-01-Storia greca e romana, SSD STAN-01/B-Storia romana, è stata qualificata come "Quota PNRR" ai fini dell'applicazione delle riserve di cui al Decreto ministeriale 5 marzo 2026, n. 193;



- di annullare d'ufficio, ai sensi dell'art. 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241, il Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026, limitatamente alla procedura contraddistinta dal codice di selezione n. 4, relativa al reclutamento di un ricercatore a tempo determinato in tenure track, ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010, per il GSD 10/STAN-01-Storia greca e romana, SSD STAN-01/B-Storia romana, presso il Dipartimento di Lettere, Filosofia, Comunicazione;
- di disporre, per l'effetto, il ritiro della posizione contraddistinta dal codice di selezione n. 4 dal bando codice PICA 26RTT004, emanato con Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026;
- di dare atto che l'annullamento d'ufficio parziale disposto con il presente decreto non incide sulla validità, sull'efficacia e sulla prosecuzione delle ulteriori procedure selettive indette con il Decreto rettorale Rep. n. 414/2026 del 30 giugno 2026, codice PICA 26RTT004, che restano integralmente confermate;
- di dare mandato agli uffici competenti di adottare tutti gli adempimenti conseguenti, ivi compresi l'aggiornamento della piattaforma PICA, la pubblicazione del presente decreto sul sito istituzionale di Ateneo e all'Albo di Ateneo, nonché la pubblicazione di apposito avviso con forme di pubblicità coerenti con quelle utilizzate per l'indizione della procedura;
- di disporre che il presente decreto sia sottoposto alla ratifica del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, nella prima seduta utile.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE

Documento firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005